



**VIA MAIL
SITO sì
IFO sì**

**Ai Presidenti degli Ordini
dei farmacisti**

**Ai Componenti
il Comitato Centrale**

Loro Sedi

Si informa che l'Assemblea della Camera dei Deputati, in sede di discussione dell'AC 2648 DL Semplificazione, ha accolto i seguenti ordini del giorno di interesse per la professione:

- ODG n. **9/2648/64** (cfr. all. 1), presentato dagli Onorevoli Andrea Mandelli e Gloria Saccani Jotti, che impegna il Governo a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 102 TULS, al fine di permettere l'esercizio in farmacia di altre professioni sanitarie, fermo restando, per quanto riguarda gli esercenti le professioni di medico, odontoiatra e medico veterinario, la previsione che questi ultimi possano svolgere in farmacia la propria attività esclusivamente nell'ambito di campagne informative di educazione sanitaria e attività di prevenzione, nonché di stati di emergenza e di pronto soccorso;
- l'ODG **9/2648/63** (cfr. all. 2), a firma degli Onorevoli Gloria Saccani Jotti e Andrea Mandelli, che impegna il Governo a valutare l'introduzione di norme chiare in materia di integratori nutraceutici ed a riconoscere al farmacista una specifica competenza nel consigliare diete con finalità non terapeutiche.

Cordiali saluti.

Roma, 11 settembre 2020

All. 2

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it - e-mail: posta@fofi.it - sito: www.fofi.it

9/2648/64. Mandelli, Saccani Jotti.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (TULS), nella formulazione attualmente vigente, prevede che l'esercizio della farmacia non possa essere cumulato con quello di altre professioni e arti sanitarie per evitare possibili situazioni di conflitto di interessi tra il prescrittore e il dispensatore dei farmaci;

nel corso del tempo, tale disposizione è stata interpretata in modo estensivo, ritenendo che il divieto riguardasse non solo il cumulo di più professioni sanitarie da parte di un medesimo soggetto, ma si estendesse anche all'esercizio cumulativo di tali professioni in farmacia;

tuttavia, in base ad un recente orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Umbria sent. n. 421/2014; TAR Lombardia – sez. Brescia sent. n. 1692/2016; Cons. di Stato sent. n. 3357/2017), è stato precisato che l'articolo 102 trova applicazione esclusivamente con riferimento al cumulo soggettivo e non con riferimento a quello oggettivo; in particolare, il Consiglio di Stato (sentenza n. 3357/2017) ha avuto modo di chiarire che un'interpretazione estensiva dell'articolo 102 T.U.L.S. «non è condivisibile e contrasta con il dato normativo e, in particolare, con la previsione dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 153 del 2009 che, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 69 del 2009, espressamente consente, tra i nuovi servizi, la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano»;

l'evoluzione della normativa in materia consente dunque «di prevedere, presso le farmacie, giornate di prevenzione, nell'ambito di appositi programmi di educazione sanitaria o di specifiche campagne contro le principali patologie a forte impatto sociale, anche mediante visite mediche, la cui finalità, però, sia quella appunto di favorire il valore essenziale della prevenzione sanitaria e l'anticipato contrasto di patologie a forte impatto sociale;

ad avviso dei giudici amministrativi sono ammesse, «anche alla luce delle fondamentali finalità sociosanitarie la collaborazione ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale» e la realizzazione di «campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale perseguite dall'articolo 11, comma 1, lettera b) e lettera c), del decreto legislativo n. 69 del 2009», nonché la previsione di giornate di prevenzione o di incontri periodici con un dermatologo e un odontoiatra, nell'ambito della prevenzione di cui si è detto;

in un momento quale quello emergenziale attualmente in essere è necessario mantenere alti i livelli di tutela della salute, ma allo stesso tempo alleggerire la pressione sugli ospedali e sui pronto soccorso, nell'ottica del percorso di deospedalizzazione promosso dal Ministero della salute e finalizzato ad un potenziamento dell'assistenza territoriale per la presa in carico del paziente, in modo tale che l'accesso all'ospedale sia limitato ai soli casi di acuzie non gestibili sul territorio stesso;

in tale ambito, risulta fondamentale la collaborazione interprofessionale, in modo tale che ciascun operatore sanitario, nel rispetto delle proprie competenze e prerogative professionali, possa fornire il proprio apporto a beneficio dell'efficienza del SSN e a tutela della salute dei cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 102 TULS, al fine di permettere l'esercizio in farmacia di altre professioni sanitarie, fermo restando, per quanto riguarda gli esercenti le professioni di medico, odontoiatra e medico veterinario, la previsione che questi ultimi possano svolgere in farmacia la propria attività esclusivamente nell'ambito di campagne informative di educazione sanitaria e attività di prevenzione, nonché di stati di emergenza e di pronto soccorso.

9/2648/63. Saccani Jotti, Mandelli.

La Camera,

premesso che:

la sempre maggiore diffusione di campagne volte a favorire l'adozione di un sistema di nutrizione sano e corretti stili alimentari fa emergere la necessità di individuare, nella più ampia categoria degli integratori, la specifica classe degli integratori nutraceutici, che combinano proprietà nutrizionali e farmaceutiche;

in particolare, i prodotti nutraceutici sono sostanze alimentari che si trovano in natura e che sono presenti nell'alimentazione di tutti i giorni; sono alimenti speciali perché garantiscono un apporto straordinario dal punto di vista delle proprietà benefiche e si rivelano molto efficaci sia a scopo preventivo che di supporto per il trattamento di alcune patologie;

le proprietà virtuose di diverse specie di ortaggi, frutta, legumi e altri cibi vengono concentrati in capsule o pillole, così da incrementarne i benefici in maniera esponenziale: i nutraceutici, proprio come i farmaci, vengono sottoposti ad alcuni test clinici che ne comprovino l'efficacia;

considerato che:

in tale contesto, appare utile fornire una definizione normativa di integratori nutraceutici, non essendo ancora oggi il termine nutraceutico definito né dalla legislazione italiana né da quella comunitaria;

la mancanza di una disciplina specifica in materia ha, infatti, contribuito a creare zone d'ombra e rischi di sovrapposizioni generando dubbi riguardo all'esatta individuazione delle varie tipologie di prodotti qualificabili come nutraceutici, con i correlati rischi per la tutela della salute dei cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'introduzione di norme chiare, affidando al Ministero della salute il compito di fissare criteri e modalità per l'individuazione degli integratori nutraceutici, garantendo che la vendita di tali prodotti sia riservata a professionisti in possesso delle opportune conoscenze e competenze in materia farmaceutica e alimentare;

a riconoscere al farmacista una specifica competenza nel consigliare diete con finalità non terapeutiche, viste le particolari conoscenze acquisite dal farmacista nel percorso postuniversitario nel campo dell'alimentazione e della nutrizione, al fine di favorire, anche in ragione della capillare presenza dei farmacisti sul territorio, un virtuoso percorso di diffusione di corretti stili di vita e di presa in carico dei pazienti per validi ed adeguati regimi alimentari.